



COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

**CRITERI E REQUISITI PER LA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Allegato "A" - deliberazione C.C. n. 43 del 26/11/2009

Art.1) Definizioni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini del presente articolo, si intendono esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi che effettuano la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, che deve essere intesa come adiacente o pertinente al locale stesso.
2. I predetti locali devono essere appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio

Art.2) Promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e degli esercizi di somministrazione

1. L'Amministrazione Comunale promuove le produzioni tipiche del proprio territorio valorizzando così il proprio tessuto economico.
2. L'incentivazione avviene attraverso un maggiore utilizzo e la promozione dei prodotti tipici locali.

Art.3) Principi generali

1. La programmazione comunale relativa alla somministrazione di cibi e bevande è finalizzata a contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e del pubblico alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze.
2. Il presente regolamento intende inoltre sostenere uno sviluppo equilibrato delle attività di somministrazione ricercando in particolare una positiva relazione fra qualità urbana e sviluppo economico e sociale anche incentivando, a tal fine, la qualità e specificità locale dei prodotti e dei servizi forniti, da garantire in sede di apertura delle nuove attività.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione comunale promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori, tutela la qualità del servizio reso alla collettività e la valorizzazione di prodotti tipici locali.

Art.4) Riferimenti normativi

1. Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono costituiti da:
 - Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, così come convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248;
 - Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” così come modificato con Legge Regione Toscana 5 giugno 2007 n. 34, per la parte compatibile alla L.248/06 e dalla Legge Regionale n. 38 del 17 luglio 2009;
2. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
 - Regolamento (CE) n. 852/2004;
 - “Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006 n. 40/R, utilizzando però il regime di DIA ad efficacia immediata in base alla modifica intervenuta con D.P.G.R. n. 41/R del 30.07.2008.

Art.5) Tipologia degli esercizi

1. Gli Esercizi di somministrazione soggetti alla presente programmazione comunale, ai sensi dell’art. 41, 1° comma, della L.R. Toscana n. 28/2005, sono costituiti da un’unica tipologia così definita: *esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*.
2. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diverse dalla pertinenza degli esercizi sopra citati.

Art.6) Programmazione comunale

1. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a programmazione comunale ed in riferimento ai principi ed esigenze di equilibrio urbano e socio economico di cui all’art. 1, l’Amministrazione individua la zonizzazione del proprio territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto dai successivi articoli 8 e 9.
2. La programmazione si attua secondo le disposizioni riportate negli articoli seguenti.

Art 7) Avvio degli esercizi di somministrazione

1. Gli interessati ad avviare l’attività di somministrazione devono:
 - presentare Dichiarazione di Inizio di Attività autocertificando il possesso dei requisiti di cui all’art. 9, corredata da una certificazione di un tecnico;
 - sottoscrivere atto di obbligo irrevocabile per i requisiti di cui all’art. 9.3, che si intendono conseguire e che potranno essere effettivamente posseduti e verificati solo al momento dell’inizio dell’attività;
 - presentare attestazione del possesso del punteggio minimo dei requisiti di accesso di cui al presente atto, correlata dalla certificazione di un tecnico sul possesso dei requisiti di cui all’art. 9.1. e 9.2.
2. I soggetti che presentano la denuncia di inizio attività:
 - possono iniziare l’attività dalla data di presentazione della dichiarazione, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica Reg. CEE n. 852/2004);

- dovranno iniziare l'attività entro centottanta giorni dalla data di presentazione della D.I.A., salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni per comprovata necessità;
- devono garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 9.3 e 9.4 del presente atto, anche in caso di subingresso. Nel caso di altra variazione sostanziale diversa dalla cessazione devono garantire il rispetto dei livelli qualitativi minimi e dei criteri di qualità di cui all'art. 9;
- dovranno garantire il rispetto del punteggio minimo di accesso per tutto il periodo di attività, salvo quanto disposto per i punti 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4 (condizioni non dipendenti dalla volontà del gestore);
- devono esporre apposita tabella descrittiva degli standard di qualità posseduti, secondo uno schema grafico e applicativo da concordare con il Comune.

3. Alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, non si applica l'obbligo del rispetto dei requisiti di accesso, ad eccezione delle variazioni sostanziali:

- a) trasferimento dell'attività all'interno del territorio comunale;
- b) modifica dei locali effettuata con pratica edilizia;
- c) variazione e/o ampliamento delle "tipologie specifiche" previste ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004

Art. 8) Livelli qualitativi minimi per sistema territoriale

Ai fini di quanto stabilito all'art.3 il presente regolamento, per consentire una migliore applicazione dei criteri qualitativi, identifica all'interno del territorio, in sintonia con il Piano Strutturale comunale, tre diversi sistemi ai fini dell'attribuzione dei punteggi: sistema di fondovalle, sistema collinare, sistema montano:

- **sistema di fondovalle** – interessa : Utoe 1 Arpiola – Utoe 2 Groppoli- Ponte Magra e Ponte Teglia. Si tratta di zona edificata a preminente destinazione residenziale, con attività commerciali e di servizio, attività artigianali ed industriali. Rappresenta la zona di naturale espansione
- **Sistema collinare** – interessa: Mulazzo-Pozzo-Busatica Foce-Pieve-Poggio Arzola-Rivazzo.Canossa-Cravilla-Serla-Castagnetoli-Gavedo. Rappresenta la parte del capoluogo, interessata da agglomerati che rivestono carattere storico. Aree che esprimono la vocazione rurale del territorio, pur imperniata su nuclei abitati, talvolta storici, costituenti le piccole frazioni del territorio
- **Sistema montano**- interessa : Montereccio, Parana, Cerro, Crocetta. Aree prettamente rurali

I requisiti obbligatori differenziati per ciascun sistema sono:

Requisito	Obbligatorio		
	Sistema Fondovalle	Sistema Collinare	Sistema Montano
Dotazione di servizi igienici in quantità di almeno 1 per uomini ed uno per donna, di cui almeno 1 con i requisiti di accessibilità per i diversamente abili (il punteggio raddoppia per ogni bagno aggiuntivo)	SI	SI	SI
Nel caso della presenza di videogiochi o simili, presenza di locali dedicati	SI	SI	NO
Valutazione impatto acustico	SI	SI	SI

Art. 9) Criteri qualitativi

Le tabelle seguenti sono finalizzate ad individuare la sussistenza ed il livello dei requisiti qualitativi, a seconda della diversa collocazione urbana, delle proposte di esercizio per la somministrazione di cibi e bevande.

Tab. 9.1. Requisiti urbanistici

Requisito = 0 punti = 5 punti = 10 punti	Punteggio per sistema		
	Sistema Fondovalle	Sistema Collinare	Sistema Montano
1. Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a metri 200 misurati sul percorso pedonale più breve	5	5	5
2. Vicinanza ad aree di sosta raggiunte da mezzi pubblici (entro 200 metri misurati sul percorso pedonale più breve)	5	5	0
3. Disponibilità di parcheggio privato per i clienti, di superficie equivalente alla superficie di somministrazione, posto non oltre metri 50, misurati sul percorso pedonale più breve	10	10	5
4. Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande misurati sul percorso pedonale più breve			
- fino a 100 metri	0	0	0
- da 100 metri fino a 500 metri	5	5	5
- oltre 500 metri	10	10	10
5. Apertura su aree non servite	0	10	0

9.2. Requisiti strutturali

Requisiti strutturali = 0 punti = 10 punti = 20 punti	Punteggio per sistema		
	Sistema Fondovalle	Sistema Collinare	Sistema Montano
1. Dotazione di una superficie di somministrazione di minimo 30 mq, con una superficie aggiuntiva minima di 1/5 dedicata ai locali di conservazione e preparazione, fino a 15 mq, oltre il quale il requisito si intende sempre raggiunto	20	20	20
2. Individuazione di idonei spazi all'interno del locale o in aree private per la raccolta differenziata e lo stoccaggio	10	10	20
3. Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire la accessibilità e fruibilità del servizio ai diversamente abili e per infanti (es. seggioloni, fasciatolo, etc.)	10	20	20
4. Disponibilità di spazi privati esterni destinati alla somministrazione	10	20	20
5. Presenza di spazi dedicati all'intrattenimento dei bambini	10	20	20

6. Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico ed all'impiego di fonti energetiche rinnovabili	20	20	20
7. Locali climatizzati	10	10	0

9.3. Requisiti gestionali

Requisiti = 0 punti = 2 punti = 5 punti =10 punti	Punteggio per sistema		
	Sistema Fondovalle	Sistema Collinare	Sistema Montano
1. Presenza nel menù di almeno 4 piatti tipici locali, per bar e paninoteche impiego di n. 5 prodotti tipici di produzione locale	5	5	5
2. Carta dei vini con almeno tre etichette di aziende del comprensorio della Lunigiana	10	10	10
3. Pubblicizzazione delle iniziative comunali di promozione turistica e di valorizzazione della cultura locale	5	5	5
4. Servizio di somministrazione al tavolo senza maggiorazione e/o coperto	2	5	5
5. Presenza di menù in inglese e francese e in italiano, oltre al dialetto	5	5	5
6. Apertura dell'attività per almeno 300 giorni/anno	5	5	5
7. Apertura settimanale di almeno 50 ore	2	2	5

9.4. Requisiti soggettivi

Requisiti = 0 punti = 3 punti= 5 punti	Punteggio per sistema		
	Sistema Fondovalle	Sistema Collinare	Sistema Montano
1. Titolo specifico di studio da parte del richiedente relativo all'ambito turistico alberghiero	5	5	5
2. Dimostrata esperienza per almeno tre anni negli ultimi cinque nel settore della somministrazione da parte del titolare, soci, e/o del dipendenti	5	5	5
3. Titoli professionali specifici aggiuntivi da parte del richiedente o del personale preposto al servizio acquisiti attraverso corsi professionalizzanti nel settore alimentare e turistico promossi da associazioni di categoria o enti (minimo 40 ore, il punteggio raddoppia per ogni soggetto aggiuntivo all'unità)	3	3	3

4. Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente o addetto al servizio di sala certificata attraverso diploma o titolo di studio (diploma o attestato frequenza ed idoneità a corsi specifici) o attestato attraverso atto sostitutivo di notorietà	5	5	5
--	---	---	---

Art 10)Punteggi minimi

I punteggi minimi di accesso corrispondenti ai requisiti obbligatori differenziati per ciascun Sistema sono:

		Sistema Fondovalle	Sistema Collinare	Sistema Montano
Requisiti urbanistici	minimi	20/30	20/30	15/20
Requisiti strutturali	minimi	60/90	60/120	100/140
Requisiti gestionali	minimi	32/44	32/37	27/37
Requisiti soggettivi	minimi	5/18	5/18	5/18

Art. 11) Sospensione- Decadenza dall'esercizio dell'attività

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all' art. 10 del presente atto l'Amministrazione procede a:
 - a) comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di sospensione dell'attività, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1 lett. c), della L.R. 28/2005, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento;
 - b) sospendere l'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;
 - c) pronunciare la decadenza dall'esercizio dell'attività nel caso in cui non sia rispettato il precedente provvedimento di sospensione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati dal provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. Si applicano comunque le altre ipotesi di chiusura di attività previste dalla legge regionale 28/2005.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà chiedere la presentazione di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

Art.12) Vigilanza e controllo

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al momento dell'inizio dell'attività;
2. La verifica della permanenza del punteggio minimo dei requisiti di accesso è effettuata dagli uffici comunali preposti.

Art. 13) Orari

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura al pubblico entro limiti e stabiliti con Ordinanza del Sindaco,
2. Gli orari di apertura al pubblico vengono differenziati in base alla collocazione degli esercizi nei vari sistemi territoriali

Art. 13) Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono, comunque, apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei consumatori.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale che sia in contrasto con il regolamento stesso.